

Edizione di giovedì 22 Giugno 2023

CASI OPERATIVI

Contabilizzazione del disavanzo da fusione

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il credito per le imposte pagate all'estero nella dichiarazione (e in sua mancanza)

di Francesco Paolo Fabbri

IVA

Importazioni tra bolletta di import e nuovi prospetti in AIDA 2.0

di Clara Pollet, Simone Dimitri

ISTITUTI DEFLATTIVI

La conciliazione giudiziale parziale non impedisce la chiusura delle liti pendenti

di Gianfranco Antico

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione mediante scorporo: prima analisi di Assonime su taluni aspetti fiscali

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

CASI OPERATIVI

Contabilizzazione del disavanzo da fusione

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Si chiedono indicazione circa il corretto trattamento contabile di una differenza da scissione per una operazione di scissione societaria di Srl.

Di seguito brevemente l'operazione: società R, tramite l'operazione scorpora la parte immobiliare (scissione proporzionale, quindi i soci di R sono gli stessi della società nuova L).

I valori contabili sono:

ATTIVO PASSATO DA R a L € 1.600,00

MUTUO BANCARIO € (700,00)

PATRIMONIO NETTO DA PROGETTO SCISSIONE € (263,00)

DIFFERENZA € 637,00

In capo alla società *newCo L* la differenza dei 637,00 euro dovrà essere gestita come riserva da scissione (posta di Patrimonio Netto), con la seguente scrittura

Dare: ATTIVO PASSATO DA R a L € 1.600,00

Avere: MUTUO BANCARIO € 700,00

Avere: PATRIMONIO NETTO DA PROGETTO SCISSIONE € 263,00

Avere : Riserva da Scissione € 637,00

Nella società R si genera un Disavanzo da scissione per la stessa cifra

Avere: ATTIVO PASSATO DA R a L € 1.600,00

Dare: MUTUO BANCARIO € 700,00

Dare: PATRIMONIO NETTO DA PROGETTO SCISSIONE € 263,00

Dare : Disavanzo da Scissione € 637,00

Questo disavanzo da scissione potrà essere portato a riduzione delle riserve presenti in R (in maniera proporzionale)?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il credito per le imposte pagate all'estero nella dichiarazione (e in sua mancanza)

di **Francesco Paolo Fabbri**



In linea generale i **redditi prodotti all'estero** concorrono alla formazione del **reddito complessivo** del **soggetto residente in Italia**, in virtù del c.d. “principio di **tassazione dei residenti su base mondiale**”; per essi **spetta** il **credito d'imposta** – relativamente a quanto assolto al di fuori del territorio nazionale – come stabilito dall'[articolo 165 Tuir](#).

Quanto detto, in ogni caso, considerando che lo **scomputo delle imposte estere** vale in tutti i **casi in cui i redditi non siano assoggettati a**:

1. ritenuta a titolo di imposta,
2. imposta sostitutiva,
3. imposizione sostitutiva.

Va comunque notato che il comma 4 del citato [articolo 165](#) prevede che per poter usufruire del suddetto beneficio fiscale è necessario procedere con il relativo **calcolo** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta** cui appartiene il reddito prodotto all'estero, a condizione che il **pagamento a titolo definitivo** avvenga **prima** della relativa **presentazione** (fatta salva una specifica previsione per il caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente – comma 7).

Occorre dunque fare riferimento ai tributi pagati a **titolo definitivo**, ossia divenuti divenute **irripetibili**; **non** devono pertanto essere **considerate** nel calcolo, ad esempio, le **imposte**:

- pagate in **acconto** o in **via provvisoria**;
- per le quali è disposta la **possibilità di rimborso totale o parziale**.

Oltre all'aspetto dichiarativo in senso stretto bisogna tenere a mente che, **ai fini dei controlli** su quanto adempiuto al di fuori del territorio nazionale è necessario **conservare la**

documentazione da cui risultino l'**ammontare** del **reddito prodotto oltre confine** e le **imposte ivi pagate** in via definitiva.

Documenti che si potranno **esibire a richiesta** degli **uffici finanziari**.

Vi sono poi alcune **ipotesi** nelle quali, nonostante l'**esenzione** da **tassazione all'estero**, le Convenzioni contro le doppie imposizioni rendono possibile **scomputare** il **credito** come se fossero state effettivamente adempiute le imposte all'estero (c.d. **imposte figurative**).

Inoltre, se il reddito prodotto all'estero ha **concorso parzialmente** alla **formazione del reddito complessivo** in Italia – ex [articolo 165](#), comma 10, Tuir – anche l'**imposta estera** da riportare va **ridotta in misura corrispondente**.

Passando al **lato pratico**, il credito per le imposte pagate all'estero **spetta** in ogni caso **fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana** corrispondente al **rapporto tra**:

- il **reddito prodotto all'estero**, e
- il **reddito complessivo** (al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione),

nel **limite dell'imposta netta italiana** relativa all'**anno di produzione** del **reddito estero**.

Bisogna quindi **ricondere**, ove eccedente, l'**importo** dell'**imposta estera** (che si è detto essersi resa definitiva per un determinato anno d'imposta di produzione del reddito) alla **quota di imposta lorda italiana**, commisurata al rapporto visto in precedenza, eventualmente **diminuita** del **credito** utilizzato nelle **precedenti dichiarazioni** riferito allo **stesso Stato estero** ed allo **stesso anno di produzione** del **reddito estero**.

Si ipotizzi un contribuente, che ha percepito una **parte** del proprio **reddito in Portogallo** e la restante parte sul suolo nazionale nostrano (in cui risiede), e che presenta la seguente situazione:

- redditi ITA = 40.000 euro,
- reddito estero = 10.000 euro,
- imposta estera 2022 = 1.697 euro,
- imposta italiana 2022 (Irpef) = 15.399 euro (aliquota media 30,80%),
- rapporto = $15.399 \times 10.000 / 50.000 = 3.079,80$.

Di fatto, come notato sopra, se all'**estero** sono state pagate imposte con un'**aliquota superiore** a quella italiana tale **eccedenza non** sarà **scomputabile**; **diversamente tutto può essere recuperato** in **dichiarazione** dei redditi esponendo i dati del reddito e delle imposte estere.

Nel caso in esame abbiamo un'**imposta estera complessivamente pari a 1.697 (aliquota media 16,97%)**, **perfettamente capiente rispetto all'imposta italiana a cui corrisponde quella quota**

reddito – che sarebbe pari ad euro 3.080 – da cui il via libera alla detrazione integrale in Italia del tributo adempiuto all'estero.

PF PERSONE FISICHE 2023
Agenzia Entrate

REDDITI QUADRO CE
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

Mod. N.

SEZIONE I		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto		1 055	2 2022	3 10.000,00	4 1.697,00	5 50.000,00
CE1		Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
		6 15.399,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 3.080,00
Sezione I-A		Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto
		11 3.080,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15

Passando al **versante “patologico”**, si può notare come quanto specificamente riportato dalla norma di riferimento vada nel senso di **non ammettere lo scomputo** delle imposte estere in caso di **mancata indicazione** delle relative informazioni nel **modello Redditi**.

Stabilisce in fatti l'[articolo 165](#), comma 8, Tuir che “La detrazione **non spetta** in caso di **omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata**”; questo, però, anche se tale **mancata indicazione** in dichiarazione dei redditi esteri **non è sempre causa di decadenza dal credito**.

In questo senso si è infatti espressa l'[ordinanza n. 9725 del 14.04.2021 della Cassazione](#), pronuncia in cui si è addirittura affermata la **possibilità di far valere il credito** anche se il contribuente **non ha presentato la dichiarazione in Italia** (ossia nel proprio Paese di residenza) ed è stato successivamente raggiunto da un **avviso di accertamento** con il quale sono state richieste le imposte per il reddito prodotto nell'altro Stato.

In linea con la citata ricostruzione vi sono poi diverse **pronunce di merito**, tra cui CTR Perugia n. 166/3/17 del 15.05.2017, CTR Perugia n. 233/32/16 del 19.01.2016 e CTP Milano n. 2944/17/15 del 27.03.2015.

Va in ogni caso fatta notevole **attenzione** su quanto si è detto sull'importanza del **supporto documentale**, dal momento che il **credito spetterà solamente** se si **dimostrano** gli **importi pagati all'estero** (pur senza che si possa considerare dirimente il tempestivo inoltro della dichiarazione – eventualmente omessa – come affermato dai giudici richiamati).

IVA

Importazioni tra bolletta di import e nuovi prospetti in AIDA 2.0

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Gli acquisti di **beni** da **fornitori extracomunitari** sono definite **importazioni**. La normativa interna ([articolo 25 D.P.R. 633/1972](#)) richiede l'annotazione nel **registro degli acquisti delle bollette doganali** relative ai beni o servizi importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Dalla registrazione devono risultare la **data della bolletta**, l'**ammontare dell'imponibile e dell'imposta**.

L'[articolo 67 D.P.R. 633/1972](#) individua le **operazioni che costituiscono importazioni** in relazione alle quali l'Iva deve essere **accertata, liquidata e riscossa** dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli all'atto della introduzione dei beni nel territorio dello Stato.

A **livello comunitario**, invece, il **diritto alla detrazione dell'imposta è regolato dall'articolo 167** della Direttiva 2006/112/CE, in base al quale *"Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa **esigibile**"*. Il successivo articolo 168 prevede che nella misura in cui i beni e i servizi siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, **di detrarre** dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'**Iva dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro**.

L'**articolo 201**, inoltre, dispone che *"all'importazione l'Iva è dovuta dalla o dalle persone **designate o riconosciute come debitrice dallo Stato membro d'importazione**"*.

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata – oltre all'esigibilità dell'imposta – la duplice condizione del **possesso della bolletta doganale** e della sua **annotazione nel registro Iva acquisti**.

Il CDU (Codice Doganale Unionale), il RD (Regolamento Delegato) e il RE (Regolamento Esecutivo) hanno **modificato alcuni processi doganali esistenti** e ne hanno **introdotti di nuovi**,

con l'obiettivo di **completare l'informatizzazione delle operazioni di importazione e di esportazione**. Nell'ambito della **reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0** l'Agenzia delle Dogane ha aggiornato in prima battuta il sistema interno delle **importazioni**.

Il nuovo sistema consente:

- l'invio incrementale dei dati della dichiarazione (in un'unica soluzione o in più step);
- un maggiore numero massimo di articoli per dichiarazione (999 singoli vs 40 singoli);
- lo svincolo delle merci per articolo;
- nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di **messaggi in formato XML tramite web services**).

In linea con le mappe dei processi di sdoganamento definite dalla Commissione Europea, in stretta collaborazione con gli Stati Membri, nella versione reingegnerizzata di AIDA le Dogane hanno provveduto a distinguere temporalmente le **diverse fasi di lavorazione di una dichiarazione doganale**. In particolare, per ogni dichiarazione vengono distinte le fasi di **registrazione, accettazione e attribuzione del controllo** (esito CDC e svincolo).

L'**accettazione della dichiarazione** è notificata al dichiarante attraverso l'**attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN)**. Si precisa che tale codice **non va confuso con quello in uso per le operazioni di export** – MRN (*Movement Reference Number*) – da utilizzare per la verifica della corretta conclusione della procedura di esportazione.

Al fine di consentire agli operatori economici di **assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale** previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione, ovvero consentir loro di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione, l'Agenzia delle dogane contestualmente allo svincolo delle merci, **mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili** (allegato 1 alla circolare 22/D/2022) della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l'Agenzia delle entrate e definito con la **Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03.06.2022**, che riporta in particolare i **dati relativi al pagamento dei diritti doganali** (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Il prospetto richiamato doveva essere reperibile già dal 09.06.2022, **andando a sostituire le tradizionali bollette doganali di importazione** generate con il messaggio "IM".

La digitalizzazione dei processi doganali sta impiegando più tempo del previsto e, al momento, l'effettiva operatività è rimandata ad una futura comunicazione delle Dogane (**Info Dogane del 21.07.2022**).

Pertanto, ai fini dell'esercizio della detrazione Iva sulle importazioni, attualmente convivono più strumenti: è sufficiente entrare in **possessione del Prospetto di sintesi** (allegato 2 alla circolare 22/D/2022), oppure di **una copia della bolletta doganale di import.**

In attesa che la nuova procedura venga "ufficializzata", il **Prospetto di riepilogo ai fini contabili**

(allegato 1 alla circolare 22/D/2022) è già **reperibile per gli operatori**.

Dopo aver abilitato l'utente alla **consultazione dei nuovi prospetti doganali**, entrando con le proprie credenziali (ad esempio SPID) è possibile effettuare la **ricerca puntuale tramite il codice MRN** sopra descritto oppure, in alternativa, **effettuando la ricerca aggregata per data/ufficio doganale** di entrata della merce.

Si segnala, infine, che **dal 25 maggio 2023**, sono attivi dei nuovi controlli automatici per la corretta indicazione dei **codici di preferenza tariffaria** da utilizzare nelle dichiarazioni doganali di **importazione di merci in regime di uso finale** (*End Use*).

Qualora le merci da vincolare al regime di uso finale siano destinate ad essere **introdotte in un deposito Iva** o in **un deposito fiscale** ai fini accise sarà necessario indicare, nel campo "regime", il **codice 44** e nel campo "regime aggiuntivo" il codice nazionale **"5EU"**, istituito per gestire tale fattispecie, la cui descrizione è la seguente *"Merci END USE destinate ad essere introdotte in un deposito fiscale IVA e/o Accise"* (Avviso Dogane del 22.05.2023).

ISTITUTI DEFLATTIVI

La conciliazione giudiziale parziale non impedisce la chiusura delle liti pendenti

di **Gianfranco Antico**



I [commi da 206 a 212 dell'articolo 1 L. 197/2022](#), prevedono la possibilità di definire le controversie pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante la sottoscrizione di un **accordo conciliativo fuori udienza**, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni **ad un diciottesimo** del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti (venti rate trimestrali di pari importo).

Per effetto del combinato disposto del [comma 206](#), dell'articolo 1 L. 197/2022 e dell'articolo 17, comma 2, e 20, comma 1, lett.f), D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, l'istituto definitorio interessa le **controversie pendenti** – di fatto – **al 15 febbraio 2023**, per le quali le parti provvedono, entro il 30 settembre 2023, alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 D.Lgs. 546/1992.

Inoltre, l'[articolo 23](#) dello stesso D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, in caso di adesione alle definizioni agevolate previste dai commi da [153 a 158](#) e da [166 a 252](#), dell'articolo 1 L. 197/2022 (e quindi anche per le conciliazioni), introduce una **causa speciale di non punibilità**, in relazione ai reati di cui agli [articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater](#), comma 1, D.Lgs. 74/2000.

Dopo le indicazioni offerte dalle Entrate con la [circolare 2/E/2023](#), successivamente, **con la circolare 9/E/2023**, è stato confermato che la **conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo**.

Il [comma 209](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, prevede tuttavia la **decadenza dal beneficio sanzionatorio** *"In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva"*.

E ciò comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista dal citato [articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992](#), ovvero il **quaranta per cento** del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, e il **cinquanta per cento** del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, nonché della sanzione di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

La circolare 9/E/2023 ribadisce che, nell'ipotesi di sottoscrizione di un **accordo di conciliazione parziale**, è tuttavia preclusa la possibilità di una **successiva adesione alla chiusura delle liti pendenti**, in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione, atteso che il [comma 206](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato *«In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205»*.

Tale alternatività opera soltanto con riferimento a **ciascun atto impositivo impugnato**, così che nel caso di ricorso avente ad oggetto più atti è consentito definire in conciliazione uno o più avvisi impositivi della causa e attraverso la chiusura delle liti pendenti gli altri atti.

Resta fermo che se la conciliazione è intervenuta e **perfezionata prima del 31 dicembre 2022**, attraverso la **conciliazione ordinaria**, è possibile per la restante parte definire la controversia con la **chiusura delle liti pendenti**.

Tant'è che la [circolare 2/E/2023](#), sulla scia di quanto già affermato con la [circolare 6/E/2019](#), in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti introdotta dall'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), conv. con modif. dalla L. 136/2018, ha confermato che, ai fini della determinazione **dell'effettivo valore della controversia**, vanno comunque esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente **non formano oggetto della materia del contendere**, come avviene, in particolare, fra l'altro, **in caso di conciliazione**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione mediante scorporo: prima analisi di Assonime su taluni aspetti fiscali

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



Con la nuova scissione “mediante scorporo” di cui all'[articolo 2506.1 cod. civ.](#) – introdotto dall'[articolo 51, comma 3, lett. a\), del D.Lgs. 19/2023](#) – “[...] **una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività**”.

Tale istituto, pertanto, si pone come **alternativo rispetto ai conferimenti d’azienda**, ovvero, come da più parti osservato, anche di singoli beni e/o diritti.

Quanto alle **condizioni richieste dalla norma affinché l’operazione sia procedibile**, occorre che la o le beneficiarie siano di nuova costituzione e che la **scissione non sia totale, poiché la scissa deve assegnare “parte” del suo patrimonio “[...] continuando la propria attività”**.

Come osservato da Assonime, nella circolare n. 14 dell’11.05.2023, “**La scissione mediante scorporo si configura, perciò, come un’operazione in cui non è previsto alcun concambio e per la quale non è necessario stimare né far emergere il valore corrente degli asset/passività trasferiti alla beneficiaria**”.

All’assenza, per definizione, di un rapporto di cambio, consegue la possibilità di applicare talune **semplificazioni procedurali** riguardanti le informazioni contenute nel progetto di scissione e l’esonero dagli obblighi di predisposizione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e di quella degli esperti di cui, rispettivamente, agli [articoli 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies cod. civ.](#)

Ulteriore peculiarità della scissione “mediante scorporo”, rispetto alle altre forme di scissione, riguarda gli **effetti patrimoniali della stessa**; fermo restando, infatti, l’incremento patrimoniale della società beneficiaria, derivante dall’apporto degli elementi patrimoniali espunti dalla scissa, il patrimonio netto di quest’ultima non si riduce, in quanto – in contropartita all’attivo

netto trasferito – la società *dante causa* riceve partecipazioni sociali.

Assonime, nella già citata circolare, ha condivisibilmente affermato che *“La scissione mediante scorporo continua [...] ad essere concepita come una **operazione successoria**, sicché la **società beneficiaria subentra nella stessa posizione giuridica della scissa per quanto attiene agli elementi dell’attivo e del passivo trasferito**. Va inoltre considerato che, mentre il conferimento in natura può, come è logico, essere effettuato anche nei confronti di società preesistenti e in cui siano presenti soci terzi, la scissione mediante scorporo ha un ambito di applicazione più limitato perché è ammessa nei soli casi di trasferimento di quote del patrimonio della società scissa in favore di una o più società di nuova costituzione possedute dalla stessa società scissa. La scissione mediante scorporo si configura, perciò, come un’operazione in cui **non è previsto alcun concambio e per la quale non è necessario stimare né far emergere il valore corrente degli asset/passività trasferiti alla beneficiaria**. In considerazione di ciò, nella normalità dei casi, la scissione mediante scorporo si realizza senza far emergere i plusvalori relativi ai beni attribuiti alla beneficiaria e in regime di continuità contabile. Un’eccezione è rappresentata dal caso in cui **venga scorporato un patrimonio netto contabile negativo** che, però, valorizzando gli asset netti trasferiti al loro valore corrente, ha un saldo positivo. In questo caso la beneficiaria della scissione si trova ad iscrivere gli asset ad un valore superiore rispetto a quello già contabilizzato presso la scissa”*.

Quanto agli aspetti fiscali, in linea generale, all’operazione di scissione “mediante scorporo” dovrebbe rendersi applicabile il **principio di neutralità contenuto nell’[articolo 173 Tuir](#)**.

Ciononostante, considerate le descritte peculiarità dell’operazione in rassegna, alcune **conseguenze fiscali risultano dubbie**; tra queste, per esempio, il **valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione** nella beneficiaria, ottenuta dalla scissa in esito all’operazione.

In linea generale, nelle operazioni di scissione, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni viene ripartito sulla base della quota di patrimonio trasferito, valorizzato sulla base del relativo valore corrente (Cfr. [risoluzione 52/E/2015](#)).

A tal riguardo, Assonime ha osservato che **l’applicazione di tale criterio in ipotesi di scissione mediante scorporo non appare tuttavia convincente**, considerato che, in tal caso, “[...] *non vi è alcuna ripartizione di un valore fiscale preesistente ma solo una **sostituzione tra beni di primo grado (gli asset trasferiti alla beneficiaria) e i beni di secondo grado (le partecipazioni)***”.

Assonime propende, quindi, per attribuire alla scissione mediante scorporo effetti, a questi fini, analoghi a quelli che conseguono ai conferimenti d’azienda in regime bi-sospensivo ex-[articolo 176 Tuir](#), con un meccanismo di sostanziale **“sostituzione” delle posizioni fiscali tra beni di primo e secondo grado**.

Viene, infatti, affermato che, “[...] *poiché le partecipazioni attribuite alla beneficiaria rappresentano i medesimi asset netti trasferiti che hanno già un proprio valore fiscalmente riconosciuto, la soluzione che appare più aderente alla neutralità fiscale dell’operazione è quella*

secondo cui:

a) da un lato, i beni di primo grado attribuiti alla società beneficiaria debbano conservare i valori fiscali preesistenti già presenti presso la società scissa, così come accade in ogni altra operazione di scissione;

b) dall'altro lato, le partecipazioni che vengono assegnate alla scissa in sostituzione dei beni di primo grado debbano condividere i medesimi valori fiscali dei beni di primo grado da cui promanano”.

Nella circolare, Assonime vaglia anche una “terza via”, rappresentata dall'**attribuzione alle partecipazioni nella società beneficiaria di un valore fiscalmente riconosciuto pari a zero**; tuttavia, “[...] una soluzione del genere verrebbe a negare il collegamento genetico tra beni di primo grado e beni di secondo grado e, più di ogni altra cosa, finirebbe per creare i presupposti per una futura doppia tassazione della stessa società scissa in sede di cessione o liquidazione della beneficiaria che striderebbe con il principio di neutralità”.

Quest'ultima soluzione appare, in effetti, anche a chi scrive, **difficilmente conciliabile con il principio di neutralità** che governa, in linea generale, le operazioni di scissione.

Su questo punto (e non solo, basti pensare, per esempio, anche alle questioni connesse alla “stagionatura” fiscale delle partecipazioni ricevute e alla relativa classificazione in bilancio, ai fini dell'eventuale successiva applicazione del regime della cd. *participation exemption*) sarebbe tuttavia importante che si pronunciasse anche l'**Amministrazione finanziaria con apposita circolare**, al fine di fornire adeguate certezze agli operatori, nel frattempo altrimenti “costretti” a ricorrere ad istanze d'interpello con riguardo alle questioni interpretative, allo stato **non risolvibili in modo certo**, oltre che anti-abuso, in particolare in ipotesi di scissione “mediante scorporo” di compendi patrimoniali non rappresentati da aziende o rami d'azienda.